DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1983

che modifica la decisione 82/735/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in proveninza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato con decisione 82/735/CEE del Consiglio (3), modificata dalla decisione 83/104/CEE (4);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), è emerso che in uno stabilimento il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che è d'uopo limitare nel tempo, in misura corrispondente, per ragioni d'igiene, l'approvazione comunitaria per questo stabilimento;

considerando che, nell'ultimo stabilimento menzionato, è necessàrio, per motivi igienici, adottare misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle carni ivi prodotte;

considerando che, a tale scopo, è necessario fissare una data limite per l'introduzione nel territorio comunitario di carni fresche provenienti da questo stabilimento e disporre che il certificato sanitario rechi una dicitura speciale indicante la data di produzione di tali carni;

considerando che, con la stessa ispezione, si sono inoltre riscontrati in uno stabilimento elementi tali da giustificare, con effetto immediato, una sospensione provvisoria dell'approvazione concessa allo stabilimento in causa; che detta sospensione è stata pronunciata con decisione 83/562/CEE (6), in attesa di una decisione definitiva, e che il ritiro dell'approvazione per lo stabilimento di cui trattasi deve essere confermato;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/735/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Tuttavia:

a) le carni fresche provenienti dallo stabilimento autorizzato a figurare fino al 30 giugno 1984 nella lista allegata alla presente decisione possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 15 luglio 1984;
b) il certificato sanitario che accompagna le carni fresche spedite dallo stabilimento di cui alla lettera a) dopo il 1° luglio 1984 deve recare la dicitura « carni fresche prodotte prima del 1° luglio 1984 ».

Articolo 2

L'autorizzazione concessa allo stabilimento n. 26 figurante sulla lista iniziale è revocata.

La decisione 83/562/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 16.
(4) GU n. L 66 del 12. 3. 1983, pag. 14.
(5) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.
(6) GU n. L 329 del 25. 11. 1983, pag. 21.

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Nome	Indirizzo
	CARNI SUINE	
	Macello e laboratorio di sezionamento	
3 (1) (2)	Combinat Rodopa Levski	Levski

(1) Fino al 30 giugno 1984.

(2) Unicamente per carni fresche non congelate.